



CITTÀ DI VENAFRO

MEDAGLIA D'ORO

PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA

Settore Affari Generali

Publicato all'albo pretorio dal 30/03/2021 al 14/04/2021 Reg. pubb. N. 267

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 104 del 26/03/2021 **Registro Unico di Segreteria**

Numero di Settore 33 del 26/03/2021

OGGETTO: TRIBUNALE DI ISERNIA. PROPOSIZIONE OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 26/21 DI CUI ALLA DELIBERA DI G.M. N. 23 DEL 04/03/2021.

IL RESPONSABILE

Premesso:

- che con ricorso per decreto ingiuntivo ex artt. 633, 634 e 642 c.p.c. proposto davanti al Tribunale di Isernia dalla Banca Sistema S.p.A., per il pagamento della somma capitale di Euro 188.464,40, oltre agli interessi e spese della procedura monitoria, in relazione al presunto residuo credito vantato nei confronti della Lu.Pa. Srl, a titolo di saldo dipendente dal contratto di appalto per la fornitura di beni relativi al servizio di raccolta differenziata, nei confronti del Comune di Venafro;
- che il Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Isernia il 24/01/2021, n. 26/2021, per il pagamento dell'importo sopra indicato, e' stata autorizzata la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 642 c.p.c.;
- che il ricorso ed il pedissequo Decreto Ingiuntivo sono stati notificati al Comune di Venafro in data 16/02/2021, acquisiti al prot. n. 3360 del 18/02/2021;

Richiamata la Delibera di G.C. n. 23 del 04/03/2021, con la quale si è ritenuto che sussistono i motivi per resistere nel giudizio;

Posto che la tutela degli interessi dell'Ente fa obbligo della ricerca dei mezzi di difesa che all'uopo l'ordinamento giuridico mette a disposizione;

Considerato che nell'organico del Comune di Venafro non esiste una figura professionale che possa garantire l'attività legale all'uopo occorrente;

Preso atto della nota prot. n. 5922 del 26/03/2021, nella quale l'Avvocato Giulio Moscardino con Studio in Venafro alla Via N. Iosso n. 6, ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico quale difensore del Comune nella seguente controversia:

- decreto ingiuntivo ex artt. 633, 634 e 642 c.p.c. proposto davanti al Tribunale di Isernia dalla Banca Sistema S.p.A., per il pagamento della somma capitale di Euro 188.464,40, oltre agli interessi e spese della procedura monitoria, in relazione al presunto residuo credito vantato nei confronti della Lu.Pa. Srl, a titolo di saldo dipendente dal contratto di appalto per la fornitura di beni relativi al servizio di raccolta differenziata, nei confronti del Comune di Venafro;

Preso atto, altresì, che nella nota sopra richiamata l'Avvocato Giulio Moscardino ha dichiarato la propria disponibilità a svolgere l'incarico per un importo pari ad Euro 3.000,00 oltre accessori come per legge per un importo complessivo di euro 3.806,40 (dicasi tremilaottocentosei/40), oltre alle spese vive da anticipare nel corso del giudizio pari ed euro 786,00 (bollo e contributo unificato);

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il D. Lgs. 50/2016;

Visto il d. lgs. n. 267/2000 ed in particolare:

1. l'art. 107 che assegna ai responsabili la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
2. l'art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
3. gli artt. 183 e 191, sulle procedure per l'assunzione degli impegni di spesa;
4. l'art. 151 comma 4 sull'esecutività delle determinazioni che comportino impegni di spesa.

Richiamate ancora, ai fini dell'acquisizione di cui trattasi, le seguenti disposizioni:

- l' art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, a norma del quale «prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte»;

Stabilito, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di provvedere all'affidamento del servizio in oggetto tramite affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 e 63, comma 2, lett. b), nn. 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016;

Viste le recenti proposte di Linee Guida emanate dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e, in particolare, quelle riguardanti le procedure di affidamento d'importo inferiore alla soglia comunitaria, le quali, al § 3.1.3, prevedono che «in determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere ad una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale»;

Dato atto che

-trattasi di affidamento di servizio legale di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio escluso dall'applicazione delle procedure del codice degli appalti, art. 17, comma 1 lett. D) n. 1 del D.L. n. 50/2016, che, dunque, non vi è l'obbligo di ricorso al mercato elettronico;

-la suddetta norma va coordinata con l'art.4 dello stesso D.

lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia,

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...”;

-che non vi è obbligo di acquisire il CIG, ai fini della tracciabilità, secondo quanto confermato dall'ANAC (nel punto A.12 delle FAQ sulla tracciabilità dei flussi finanziari aggiornato al 6 giugno 2016);

Viste altresì le deliberazioni della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per l'Emilia Romagna, deliberazioni del 12 ottobre 2017, n. 150 e 153;

Richiamata la recente deliberazione ANAC n.907/2018 del 24/10/2018, con la quale sono state approvate le linee guida n. 12 in materia di affidamento dei servizi legali e chiarito che l'affidamento del **singolo incarico affidato ad un legale per la rappresentanza in giudizio non è un appalto**, ma rientrando tra i contratti esclusi dall'applicazione del Codice deve essere affidato secondo i principi dell'ordinamento individuati dall'art.4 del d.lgs. 50/2016, anche se in casi particolari l'amministrazione è legittimata ad affidarlo direttamente;

Dato atto altresì che, in relazione all'acquisizione in oggetto, il sottoscritto Responsabile dell'Area:

- ha verificato l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/90 (disposizione introdotta dall'art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012);
- informa circa la possibilità di un eventuale controllo sul presente provvedimento con le modalità previste nel regolamento comunale vigente per la disciplina dei controlli interni;

Considerato che l'incarico legale si ritiene concluso nel momento della definizione del procedimento e pertanto fino a tale data è possibile emettere il relativo impegno contabile;

DETERMINA

Di conferire incarico legale all'Avvocato Giulio Moscardino con Studio a Venafro alla Via N. Iosso n. 6, per costituzione nel seguente giudizio:

- decreto ingiuntivo ex artt. 633, 634 e 642 c.p.c. proposto davanti al Tribunale di Isernia dalla Banca Sistema S.p.A., per il pagamento della somma capitale di Euro 188.464,40, oltre agli interessi e spese della procedura monitoria, in relazione al presunto residuo credito vantato nei confronti della Lu.Pa. Srl, a titolo di saldo dipendente dal contratto di appalto per la fornitura di beni relativi al servizio di raccolta differenziata, nei confronti del Comune di Venafro;

Di dare atto che la somma necessaria alla copertura della spesa prevista per euro 4.592,40 di cui 3.000,00 per compenso oltre oneri come per legge per un importo complessivo di euro 3.806,40 ed euro 786,00 per spese vive (bollo e contributo unificato) trova imputazione al cap. 1263 missione 01 programma 11 titolo 1 del Bilancio 2020/2022 annualità 2021;

Di demandare a successivo atto la liquidazione dell'importo sopra indicato, che verrà adottato a seguito del ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dai citati Professionisti nel rispetto dell'art. 25 del D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito in legge 23/06/2014, n. 89, previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;

Di approvare lo schema di convenzione da stipulare con il suddetto legale.

Il Responsabile del Settore

f.to dott. Giuseppe Santoro

Numero 104 del 26/03/2021 R.U.S.

Registro di Settore 33 del 26/03/2021

VISTO CONTABILE

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000:

Eventuali note:

Tabella dati contabili

Impegno

Descrizione: :TRIBUNALE DI ISERNIA. PROPOSIZIONE OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 26/21 DI CUI ALLA DELIBERA DI G.M. N. 23 DEL 04/03/2021.

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Esercizio	
1.10.05.04.001	01.11	1263	2021	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
9	331	4.592,40	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: MOSCARDINO GIULIO

Venafro, li **26/03/2021**

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. **267** del Registro

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, ai soli fini di pubblicità – notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal **30/03/2021**.

Venafro, li 30/03/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Venafro, li 30/03/2021

Il Funzionario Incaricato – Istruttore Direttivo
Dott.ssa Elisa ESPOSITO